

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE X CIVILE**

in persona del g.o.t. dr. Gianluca Falso, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero                      del ruolo generale  
degli affari contenziosi dell'anno 2014

**TRA**

con domicilio eletto in Roma,

|                      presso lo studio dell'Avv.                      , rappresentata e difesa dall'Avv.  
Franco Fabiani in forza di procura a margine dell'atto di citazione                      **ATTRICE**

**E**

**UNICREDIT S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con domicilio eletto  
in                      presso lo studio degli Avvocati  
rappresentanti e difensori in forza di procura generale a rogito del notaio

**CONVENUTA**


**OGGETTO: ANATOCISMO BANCARIO.**

**CONCLUSIONI**

Come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**


Con atto di citazione regolarmente notificato l'impresa individuale  
conveniva in giudizio la Unicredit s.p.a. chiedendo di accertare e dichiarare  
l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il  
periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in



vigore della Delibera CICR 09/02/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 01/01/1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di euro 55.206,04 o la maggiore o minore somma risultante a credito dell'attrice per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, contestati, degli interessi creditorî al saggio legale ed ex art. 117 TUB; oltre interessi di mora dalla domanda al saldo e con vittoria delle spese di lite.

A sostegno della domanda deduceva che nell'esercizio della sua attività aveva acceso presso la agenzia di Nogara (VR) della allora Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno s.p.a. un articolato rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n. . . . . , il cui saldo nel 2000 veniva girocontato sul c.c. n. . . . . nell'ambito del quale confluiva la concessione di un'apertura di credito, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari; il rapporto contrattuale veniva poi estinto; con lettera del 09/09/2013 l'attrice richiedeva alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, la copia del contratto atteso che non avendolo mai ricevuto presumeva che il rapporto fosse iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta e che lo stesso si fosse dunque sviluppato con clausole operative, quali il saggio di interessi, le spese, le commissioni varie e la capitalizzazione periodica degli interessi applicati in conto in modo unilaterale e assolutamente discrezionale da parte della banca; dall'esame degli estratti conto emergevano le condizioni applicate e si evidenziava che durante tutto il corso del

2



rapporto la banca convenuta adottava la consueta ma illegittima pratica anatocistica di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi chiudendo fittiziamente il conto ogni tre mesi, per poi riaprirlo il giorno successivo, con il corrispondente periodico addebito di apposite spese di chiusura periodica;


argomentava poi in diritto circa l'anatocismo ed il diritto alla ripetizione degli interessi corrisposti, sull'inefficacia ed inapplicabilità della Delibera CICR 09/02/2000 e su tutte le altre poste illegittimamente applicate.

Si costituiva in giudizio la Unicredit s.p.a. eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per le scarse allegazioni in punto di fatto; eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto e quindi di ogni pretesa di accredito e/o ripetizione anteriore al 27/05/2004, essendo stata la citazione notificata il 27/05/2014; deduceva poi l'intervenuta decadenza, ai sensi degli artt. 1831, 1832 e 1857 c.c., nonché ai sensi degli artt. 8, legge n. 154 del 1992 e 119 d.lgs. n. 385/1993, derivante dall'approvazione tacita degli estratti conto inviati e ricevuti dalla correntista; nel merito contestava la pretesa avendo la banca applicato al rapporto le condizioni convenute *inter partes*; articolava, inoltre, una serie di approfondite argomentazioni sulla capitalizzazione degli interessi e sulla cms, concludendo per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio veniva espletata apposita CTU e all'udienza del 13/02/2017 la causa, di natura documentale, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione non è fondata e

3 

dev'essere rigettata; l'atto di citazione contiene tutti gli elementi che consentono di determinare con precisione la cosa oggetto della domanda, essendo esposti i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tant'è che la convenuta ha articolato una puntuale e dettagliata difesa.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione si osserva che il conto, così come accertato nel corso del giudizio veniva chiuso al 30/09/2003; a nulla rileva che nel 2000 fosse stata eseguita un'operazione di giroconto, dal conto al conto trattandosi di una mera operazione contabile, considerato che non è emersa l'autonomia formale dei due conti; per cui deve ritenersi che si trattasse del medesimo rapporto.

La prescrizione decennale veniva interrotta in data 09.09.2013, con raccomandata del procuratore dell'attrice che richiedeva la copia del contratto di apertura del conto corrente ai sensi dell'art. 119 TUB e costituiva in mora l'istituto bancario; tale missiva veniva riscontrata dalla banca in data 23 settembre 2013. Per tali ragioni la prescrizione non può dirsi maturata, essendo stato il conto estinto al 30/09/2003. Le rimesse operate in conto da parte attrice assumono natura ripristinatoria, trattandosi di versamenti eseguiti nei limiti dell'affidamento e non essendo stati adottati elementi concreti per far ritenere quelle rimesse, come aventi natura solutoria.

Nel merito si evidenzia che in mancanza di un valido contratto di apertura di conto corrente, è illegittimo l'addebito a titolo di interessi passivi a tassi ultralegali non oggetto di specifica pattuizione. Stesso discorso per quanto concerne la CSM e le spese non pattuite.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può applicarsi ai rapporti bancari sorti anteriormente all'anno 2000, nemmeno per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, allorché, come nel caso di specie, manchi in atti la prova di una specifica pattuizione in merito con condizione di reciprocità. Infatti, le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 non possono trovare alcuna applicazione, in quanto in seguito alla sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25 comma 3 d.lg. n. 342/1999, che era il fondamento legittimante l'art. 7, per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità ed efficacia.

Tenuto conto che il tasso applicato dev'essere sostituito con il tasso legale e devono essere eliminate, perché non pattuite le cms e le spese e tenuto conto che non sono stati superati i tassi soglia, secondo la formula della Banca d'Italia emerge un credito a favore della correntista pari ad euro 50.443,53, secondo il prospetto n. 5 elaborato dalla CTU. Tale somma dovrà pertanto essere restituita alla convenuta.

Infatti, per potersi applicare la capitalizzazione degli interessi a condizione di reciprocità occorre in ogni caso la negoziazione tra le parti di questo punto del contratto, con apposita clausola sottoscritta. La mancanza di pattuizione sul punto esclude che siano dovuti gli interessi anatocistici anche dopo il 2000.

Le spese, pertanto, seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, disattesa:


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G.' with a stylized flourish at the end.

a) accertata l'illegittima applicazione della prassi di capitalizzazione degli interessi e delle altre competenze a titolo di CMS, spese fisse di chiusura periodica e di interessi debitori a saggio ultralegale, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 50.443,53, oltre interessi dalla domanda al saldo;

b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell' Avv. Franco Fabiani, procuratore dichiaratosene antistatario, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge;

Così deciso in Roma, il 27 luglio 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Simonetta Fratini



Il G.O.T.  
Gianluca Falso



Depositato in Cancelleria

Doc. n. 06 SET 2017



IL CANCELLIERE C1  
Simonetta Fratini

